

**Osservazioni FederUtility
DCO 501/2012/R/GAS
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER IL
QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE
Orientamenti iniziali**

OSSERVAZIONI GENERALI

FederUtility non condivide le decisioni assunte dall'Autorità con la delibera 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas e i correlati orientamenti proposti nel Documento di Consultazione di cui si tratta.

La riproposizione per il IV Periodo di Regolazione di scelte adottate nell'ambito della delibera 436/2012, delibera di proroga di un regime del quale la Federutility ha più volte chiesto una rivisitazione, appare come la chiusura a qualsiasi ulteriore approfondimento e aspettativa di intervento volto a contenere gli effetti della attuale regolazione. Vogliamo auspicare, viceversa, che spazi di dialogo ancora possano esistere e che il tempo che intercorre dall'avvio del prossimo PR possa essere impiegato per svolgere le necessarie valutazioni dell'impatto delle proposte che saranno approvate.

Più in generale, riteniamo però che la regolazione della qualità gas non abbia finora assunto quella veste di centralità tra gli strumenti dell'Autorità e sia vista dagli Operatori più come una minaccia che come un'opportunità. Ribaltando tale impostazione e assicurando "dignità" e rilievo agli interventi operati dai Distributori gas per la qualità – analogamente a quanto riscontrabile nel settore elettrico – sarà possibile attivare nuovi e maggiori investimenti (nei limiti in cui ciò sarà tecnicamente possibile) per garantire livelli di sicurezza e qualità ben oltre le soglie normativamente stabilite, circostanza che consentirà di rappresentare il settore della distribuzione gas come benchmark a livello internazionale.

A conferma di ciò FederUtility ritiene che il tema della qualità del servizio di distribuzione gas, a meno d'aspetti puntuali e di alcuni temi specifici, possa ritenersi dal punto di vista tecnico positivamente "consolidato" grazie al combinato disposto delle Regole tecniche emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle norme tecniche UNI e delle Linee Guida CIG.

Tuttavia, la declinazione realizzata dall'Autorità di tali regole nei provvedimenti di regolazione ha comportato forti elementi d'indeterminatezza economica nella gestione dei Distributori; per mitigare tali effetti, riteniamo che le disposizioni del Regolatore debbano essere adeguate in ragione degli aspetti successivamente illustrati nel presente documento e sostanzialmente relativi a:

- recuperi di sicurezza;
- perdita degli incentivi in caso d'incidente gas;
- coerenza della regolazione della qualità con la disciplina relativa al tema delle gare per l'assegnazione del servizio di distribuzione;

- obblighi di sostituzione delle tubazioni in ghisa con le giunture in canapa e piombo e di messa in protezione catodica della rete in acciaio.

Recuperi sicurezza

Con la delibera ARG/Gas 120/08 l'Autorità ha adottato per il 3° PR (2009-12), un nuovo sistema per monitorare il grado di miglioramento di alcuni parametri di qualità raggiunti da ciascun Operatore, consistente nell'utilizzo di particolari algoritmi di calcolo finalizzati a rendere confrontabili i dati annuali dichiarati dal Distributore con un trend personalizzato di adeguamento atteso. Ai risultati così ottenuti, è stata poi data una valenza economica mediante incentivi e penalità.

L'obiettivo, assolutamente condivisibile in linea di principio era, però, basato su presupposti prettamente teorici e non consentì agli Operatori un giudizio definitivo di efficacia. Problematica in parte risolta dalla stessa Autorità quando per un primo periodo di tempo assegnò al meccanismo deliberato un carattere di partecipazione volontaria.

Nello specifico la regolazione fu introdotta in via sperimentale per il periodo 2006-2009, con partecipazione volontaria da parte delle imprese distributrici di qualsiasi dimensione, per poi divenire obbligatoria dal 2010 per le imprese con clienti finali superiori a 50.000, fino a prevederne l'obbligatorietà per tutti gli Operatori dal 2012.

Quanto sopra, lasciava presagire momenti di verifica intermedi finalizzati a valutare l'efficacia dei risultati raggiunti prima che la metodologia fosse estesa a tutti gli Operatori.

In ultima analisi si trattava di verificare se il meccanismo andasse realmente ad incentivare in modo non discriminatorio, gli Operatori che erano chiamati a rispondere del miglioramento degli aspetti di sicurezza del servizio. Particolarmente appropriato è, infatti, riuscire ad individuare e tarare quei driver capaci di collegare le attività svolte dal Distributore ai risultati indipendentemente dalla tipologia d'impianti, numero utenti, vetusta delle reti ecc..

Già dal 2011, la scrivente Federazione ha prodotto evidenze circa tale mancata correlazione e la conseguente necessità di procedere ad una profonda rivisitazione delle formule utilizzate. L'analisi dei dati esposti poi a seguito della pubblicazione della delibera 368/2012/R/Gas del 20 settembre u.s., hanno confermato ulteriormente le nostre convinzioni al riguardo.

Stante quanto sopra, non possiamo condividere le analisi e gli orientamenti proposti. Questi rappresentano, a nostro avviso, una mancata risposta alla richiesta di intervenire su un meccanismo che ha penalizzato inopinatamente negli scorsi anni realtà con una particolare conformazione della rete di distribuzione (in particolare per quanto riguarda la prevalenza delle derivazioni aeree, realizzate in un differente situazione di normazione, vale a dire in assenza di specifiche norme tecniche).

Dalle analisi effettuate da Federutility emerge che a fronte delle evidenze rappresentate nell'allegato 1, del DCO, esistono impianti in cui la formulazione del meccanismo produce

risultati privi di correlazione con gli interventi effettuati dal gestore per contenere il fenomeno delle segnalazioni di terzi sulle reti aeree.

Va tenuto conto che la validità dei risultati presentati dall'Autorità a sostegno della correttezza della metodologia, risentono in primo luogo del peso dei dati del primo periodo di partecipazione volontaria al sistema incentivi-penalità, caratterizzato dall'astensione di imprese per le quali era possibile aspettarsi risultati penalizzanti e, in secondo luogo, che i primi anni di partecipazione obbligatoria consentono maggiori e più facili livelli di efficientamento (laddove possibili) a fronte delle prevedibili difficoltà progressive nel tempo di migliorare ulteriormente tali parametri.

Nello specifico, rispetto alle motivazioni illustrate nel DCO e in base alle quali l'Autorità non condivide le modifiche proposte dalla Federazione in fase pre-consultiva, di seguito si specificano nuovamente gli aspetti adottati dalla Federazione.

Nel merito del punto a), circa l'individuazione di un nuovo indicatore composto da più variabili opportunamente pesate che diano una rappresentazione multidimensionale del presidio della sicurezza da parte del distributore, la proposta avanzata da Federutility era indirizzata alla ricerca dei possibili meccanismi da parte dell'Autorità. Solo gli Uffici del Regolatore, infatti, sono in possesso dei dati prodotti dall'intero comparto delle imprese nazionali necessari ad effettuare un'adeguata attribuzione del peso dei diversi parametri in modo che questi possano cogliere l'intera gamma di diversificazione impiantistica.

Per quanto attiene al punto b), in relazione alla presunta inefficienza della doppia regolazione proposta da Federutility, va detto che lo sforzo dal punto di vista dei parametri da controllare da parte degli Uffici dell'Autorità, costituirebbe piuttosto una sicura efficienza dal punto di vista dei benefici economici derivanti a quelle Imprese che per effetto della mancata modulazione di tali parametri saranno costrette a subire l'effetto delle penalità future.

La semplificazione amministrativa che l'Autorità intende introdurre dal prossimo periodo regolatorio, escludendo dalla regolazione le imprese di minori dimensioni, potrebbe costituire la leva per approfondire e comporre in maniera necessariamente più articolata le tecniche di monitoraggio dei parametri regolati, introducendo quei necessari elementi di valutazione per cluster di Imprese che soli possono assicurare una corretta valutazione dell'azione dell'Operatore regolato.

Non si condivide quanto espresso al punto c) circa il fatto che il diverso peso attribuito correntemente alle dispersioni interrato ed aeree segnalate da terzi sembra bilanciare correttamente le due componenti. Riteniamo che tale rapporto non è costante per tutte le realtà impiantistiche essendo queste state realizzate nell'ambito di diversi progetti di metanizzazione del territorio nazionale. Si pensi a titolo d'esempio a tutte quelle situazioni particolari in cui le condotte aeree sono non di proprietà del gestore ovvero laddove con grande sforzo economico si sta cercando di dare seguito alle disposizioni di cui all'articolo 60 del RTDG.

Nutriamo anche dubbi su quanto affermato in relazione al punto d) circa l'asserzione secondo cui il grado di concentrazione appare non dirimente ai fini della regolazione incentivante. Ciò starebbe a significare che il campione preso a riferimento dallo studio effettuato da Federutility o è caratterizzato da Imprese particolarmente inefficienti o opportunamente scelto per

avvalorare la tesi voluta. Tuttavia, da quanto a noi consta, anche altre Imprese, operanti in situazioni ad elevata concentrazione soffrono degli effetti indesiderati di tale regolazione. Appare evidente, dunque, che un giudizio sull'efficacia delle due tesi potrà essere verificato solo rimandando la discussione ad una prossima fase di maturità applicativa della metodologia, quando tutti i soggetti obbligati avranno esaurito gli efficientamenti di facile implementazione o l'Autorità avrà verificato che non siano stati posti in atto azioni elusive delle proprie disposizioni.

Siamo assolutamente in disaccordo rispetto a quanto sostenuto al punto e), secondo cui è corretto il principio, che la segnalazione di un dipendente dell'impresa distributrice sia registrata come segnalazione di terzi. Il dipendente dell'impresa ha tra i propri compiti quello di vigilare in ogni attività che svolge durante l'orario di lavoro sul corretto funzionamento degli impianti. Per effetto della delibera si arriva all'inammissibile risultato che l'impresa i cui dipendenti svolgono con diligenza il presidio degli impianti è più penalizzata solo perché le dovute segnalazioni delle competenti squadre di intervento non sono altrimenti codificabili nel lessico regolatorio. Va tenuto conto, inoltre, che mentre la ricerca di dispersioni interrata è un'attività codificabile in termini d'impegno di uomini e mezzi e risultati ottenuti, la ricerca di dispersioni su condotte aeree non è al pari pianificabile solo come un normale passaggio di un'attrezzatura sensibile alle dispersioni lungo una condotta. Si pensi alle tubazioni in facciata agli edifici ispezionabili solo occasionalmente, magari mentre si sta effettuando attività di lettura dei contatori o altre attività che consentono l'accesso a balconi o altre aree private. In tali casi si dovrebbe "abbinare", secondo noi impropriamente, tutte le attività che hanno a che fare con condotte non interrate anche come attività di ricerca dispersioni.

Per quanto sopra, si ripresenta la richiesta di modificare il calcolo del Dt_{conv} di cui all'art. 32.6 della delibera ARG/Gas 120/08, escludendo dal computo delle dispersioni, quelle definite come "le dispersioni localizzate a seguito di segnalazione da parte di personale dipendente dell'impresa distributrice".

L'affermazione di cui al punto f) sembra poi completamente avulsa dalla reale situazione in cui si trovano ad operare le imprese che devono recuperare le reti più vetuste. Sembra che per gli Uffici dell'Autorità la sostituzione di una condotta in un centro storico ovvero in una strada che non può essere liberamente chiusa al traffico, ha gli stessi tempi e difficoltà operative di una condotta posata su strade periferiche o di campagna. Quello che stiamo sostenendo da tempo è proprio la tesi che il meccanismo istituito dall'Autorità non tiene conto delle diverse peculiarità impiantistiche degli Operatori. In ultima analisi, il metodo consente alle Imprese operanti su più territori di beneficiare dell'effetto somma algebrica tra premi e penalità esposti nei dati resi noti, mentre lascia scoperte ad un rischio, prettamente regolatorio, le imprese che operano in realtà ad alta concentrazione di centri storici e/o intensità viaria.

Perdita degli incentivi in caso d'incidente gas

Un secondo elemento di netta divergenza rispetto alle decisioni assunte nella delibera 436/2012/R/gas e le conseguenti proposte illustrate nel DCO, riguarda le disposizioni volte a contenere il rischio di carattere economico che le Imprese di distribuzione hanno per la perdita degli incentivi in caso d'incidente gas.

Le decisioni e le proposte dell'Autorità non sono comprensibili dal punto di vista tecnico mentre dimostrano la fondatezza delle tesi evidenziate da Federutility circa il fatto che in caso d'incidente gas l'Autorità ha aggiunto all'attività di distribuzione un ulteriore rischio, anche questo solo di carattere regolatorio.

La Federazione aveva chiesto di rivalutare gli aspetti che portano alla attribuzione delle responsabilità tecnica degli incidenti da gas ben prima che l'Autorità procedesse alla elaborazione e alla comunicazione dei dati relativi l'anno 2010. L'affermazione riportata nella delibera 533/2012 R/gas secondo cui *"l'impresa che non rispetta la regolazione non può pretendere di sottrarsi alle conseguenze previste chiedendo la modifica delle regole non rispettate; eventuali esigenze di riforma della vigente regolazione possono essere presentate nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 64/11"* appare, dunque, ingenerosa in quanto proprio in quell'ambito Federutility aveva presentato le proprie proposte volte ad una revisione ex ante della regolazione e non ovviamente ex post. L'Autorità afferma, inoltre, che *"con la deliberazione 436/2012/R/gas, sono stati introdotti elementi di contenimento del rischio per le imprese distributrici per gli anni 2012 e 2013"* confermando esplicitamente che in precedenza il livello di rischio e la formula regolatoria era incongrua e necessitava di una attenuazione degli effetti.

Prima dell'intervento regolatorio dell'Autorità, il livello di rischio assunto da un gestore per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas a mezzo reti urbane, consisteva nell'eventuale giudizio della Magistratura sulle responsabilità in caso d'incidente per la fuoriuscita non controllata di gas. Il Distributore in tali circostanze ha sempre dovuto rendere conto sia dal punto di vista civile sia da quello penale del proprio comportamento, considerando tale rischio insisto nella natura del proprio operare. Aggiungere a questa fattispecie d'eventualità la perdita economica in un regime non facoltativo, per altro prima delle sentenze dei vari gradi di giudizio, corrisponde, di fatto, all'aggiunta di un'immotivata (in caso di non responsabilità soggettiva) ulteriore alea di rischio all'attività di distribuzione gas (Si veda sopra anche l'affermazione del concetto di "contenimento del rischio").

La situazione, qualora riproposta anche per il prossimo periodo di regolazione della qualità, richiederebbe un'implementazione anche dal punto di vista tariffario, tenuto conto della perentorietà con la quale codesta spettabile Autorità continua a sostenere l'allineamento dei parametri per il calcolo della remunerazione sul capitale investito (WACC) tra settori di attività che ritiene di pari rischio come quello della distribuzione dell'energia elettrica.

Dal punto di vista del principio, inoltre, non si condividono le disposizioni finora adottate in quanto originano da una definizione d'incidente in merito al quale il distributore non ha la possibilità di dimostrare i limiti di responsabilità, in quanto nel caso di "danni a cose per un valore non inferiore a 1.000 euro" (art. 27.1), ovvero, incidenti che comportano "il rilascio di certificazione medica con prognosi di almeno 24 ore" (art. 27.2) è raro che ci sia un giudizio della Magistratura dove eventualmente far valere le proprie ragioni.

Tale definizione deriva dall'attività che il CIG ha svolto a partire dal 1983 in materia di registrazione degli incidenti a fini statistici.

L'attività è stata meritoriamente promossa e svolta dal CIG con il supporto dei Vigili del Fuoco e successivamente dell'AEEG ed è finalizzata ad intraprendere o promuovere le azioni correttive a favore della sicurezza dell'utilizzo dei gas combustibili una volta note le cause degli incidenti e le relative incidenze statistiche.

Pertanto, se da un lato è fondamentale mantenere stabile la definizione d'incidente da gas "ad uso CIG" al fine di garantire la continuità e la comparabilità dei dati nel tempo, d'altro canto appare impropria la scelta dell'Autorità di acquisire ed utilizzare nel sistema dei recuperi di sicurezza le informazioni raccolte e catalogate dal CIG che non sono finalizzate ad attribuire profili di puntuale responsabilità per ogni accadimento indagato; peculiarità, talaltro, che sarebbe stata assolutamente arbitraria perché priva della partecipazione in contraddittorio delle parti terze coinvolte.

In assenza di una chiara identificazione del ruolo assegnato al CIG, la delibera ARG/gas 120/08 non consente oggi di capire se le responsabilità attribuite ad un'Impresa derivano dall'attività di semplice raccolta e classificazione dei dati ovvero da un istruttoria effettuata dalla stessa Autorità/GIC per l'analisi e l'interpretazione degli eventi. Se da questo deriva poi la perdita degli incentivi, appare evidente la necessità di un'istruttoria che vede coinvolta anche la figura del soccombente Distributore.

Riconfermando quanto contenuto nelle nostre osservazioni al DCO 341/12, ribadiamo che qualora l'Autorità intenda mantenere l'assetto attuale (a ns. avviso non adeguato alla efficace rappresentazione di un sistema dei recuperi di sicurezza) e le analisi CIG risultassero determinanti per l'applicazione del sistema dei recuperi di sicurezza è necessario che l'incarico al CIG di analisi e valutazione degli incidenti da gas, ai fini dell'applicazione del sistema dei recuperi di sicurezza, sia esplicitato con chiarezza di termini e limiti di responsabilità anche per i casi verificatisi nel periodo 2010-2012. In ogni caso, visti gli interessi economici in gioco, le Imprese devono conoscere le modalità e le informazioni che concorrono ad una probabile attribuzione di responsabilità al fine di avviare eventuali strumenti a tutela dei propri interessi.

Sempre in tema di tutela degli interessi del Distributore, dal punto di vista operativo vogliamo far notare che a nulla potrebbe valere inserire nei contratti di appalto dei lavori clausole volte a attivare una rivalsa economica nei confronti di una Ditta appaltatrice, nel caso di perdita degli incentivi, a seguito di incidente gas occorso in fase di lavori. Una clausola volta al risarcimento del danno causato al Distributore dall'Appaltatore sarebbe evidentemente lesiva del principio di proporzionalità sancito dalla normativa civilistica; potrebbe, infatti, non esserci alcun rapporto tra danno effettivo causato e valore degli incentivi "annullati" dalla regolazione. Inoltre, qualora una clausola del genere fosse accettata da un Appaltatore, in ragione dell'elevato grado di indeterminatezza del *quantum* da risarcire, comporterebbe un aumento dei costi dei contratti non più in linea con gli standard che ad oggi l'Autorità rileva.

Appare non percorribile, quindi, anche la soluzione di ribaltare su l'eventuale soggetto che ha determinato un incidente gas, il danno per il mancato riconoscimento degli incentivi per il Distributore, ragion per cui, secondo noi, i riflessi negativi della regolazione attuale degli incidenti continuano a ricadere improponibilmente solo ed esclusivamente sul Gestore di rete.

Coerenza della regolazione della qualità con la disciplina relativa al tema delle gare per l'assegnazione del servizio di distribuzione

Si ricorda che a tutto oggi sono pendenti iniziative istruttorie suscettibili di impattare, a vario titolo, sul tema delle c.d. "gare gas" (cfr. ad esempio, il DCO 382/2012/R/gas in tema di "schema di contratto tipo"). Con riferimento a ciò, si manifesta l'esigenza che sia assicurata coerenza della regolazione ai relativi esiti provvedimenti.

Tra gli altri profili, si segnala sin d'ora l'esigenza che la disciplina delle conseguenze, anche a livello sanzionatorio o di penalità, conseguenti ad una rilevata violazione di standard di qualità da parte dell'Esercente, sia coordinata con quanto pure previsto nel citato contratto tipo (cfr. in particolare la Parte V del citato contratto – tipo denominata Controlli, Inadempimenti e Sanzioni).

Ciò si rende necessario al fine anche di evitare che l'Esercente possa essere sottoposto, inopinatamente, ad una molteplicità di sanzioni o penalità, di fatto, per la medesima fattispecie.

Alla stessa stregua, si ritiene opportuno rappresentare l'esigenza di evitare la duplicazione dei soggetti di riferimento verso cui dover effettuare i medesimi adempimenti con rilevanza regolatoria: è necessario, infatti, che, per la stessa fattispecie, si individui un unico soggetto deputato al monitoraggio dell'attività del Gestore ed a cui quest'ultimo dovrà correlativamente "rispondere".

In conclusione, ed al fine di fornire ulteriori elementi di chiarezza, si ritiene poi opportuno che sia precisato che gli eventuali standard migliorativi di qualità, offerti dall'Esercente in occasione delle gare, restino vincolanti, limitatamente alla durata naturale dell'affidamento in concessione del servizio (dodici anni).

Obblighi di sostituzione delle tubazioni in ghisa con le giunture in canapa e piombo e di messa in protezione catodica della rete in acciaio

La conferma degli obblighi quantitativi e temporali imposti per la sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo e per la messa in protezione catodica delle reti in acciaio è una criticità che si ritiene debba essere affrontata e risolta al fine di rendere coerente la regolazione con la realtà cogente che gli operatori si trovano ad affrontare nel mettere in pratica tali obblighi regolatori.

Attualmente, l'ultimo obiettivo da raggiungere per la sostituzione delle reti con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non ancora risanate è quello del 100% fissato per il 2014. Per far ciò, nel biennio 2013/2014 la percentuale media annua di rete da sostituire dovrà essere pari al 15%, dato che l'obiettivo intermedio al 2012 era pari al 70%. Ciò implica che negli ultimi 2 anni il tasso di sostituzione medio annuo sia maggiore di 5 punti percentuali rispetto a quello registrato nel periodo 2008-2012 (10% annuo), il che configura un aumento del ritmo di sostituzione di ben il 50% annuo (dal 10% al 15%).

Tali valori, purtroppo, sono inattuabili e non coerenti con le realtà operative in cui le Imprese devono agire.

Da un punto di vista generale, infatti, non si condivide l'inasprimento dei ritmi di sostituzione/messa in protezione appena descritto. Spesso sono proprio le fasi finali delle operazioni di sostituzioni quelle che presentano maggiori difficoltà in quanto caratterizzate da bassa rischiosità (per quanto riguarda la sostituzione delle condotte con giunti canapa e piombo) e alto grado di difficoltà operativa (es: in strade molto trafficate o in centri storici) generanti situazioni che richiedono maggior tempo per essere affrontati con successo. Quanto detto, emerge anche dai dati presenti nella Tavola A1.13 allegata al documento dell'Autorità. Dall'esame di tali dati è evidente che l'incremento annuale della percentuale di sostituzione, dopo un forte incremento nel 2008 che ha permesso di raggiungere il 38% circa di rete sostituita (+8% rispetto all'obiettivo), è diminuita nel periodo 2009/2010, per arrivare al 55% di rete sostituita (5% rispetto all'obiettivo). Ciò a sostegno della tesi che più si procede verso il completamento del programma, maggiori sono gli ostacoli operativi da risolvere.

Da un punto di vista particolare, invece, si rileva che spesso i piani d'intervento predisposti dagli operatori devono essere raccordati con le esigenze della città e dei cittadini e per questo si possono verificare casi in cui è chiesto all'operatore di modificare o ritardare gli interventi, impedendo, di fatto, il raggiungimento delle percentuali programmate. Inoltre, non sono rari i casi in cui i soggetti preposti impongono l'interruzione dei lavori nei cantieri (magari in occasioni di particolari periodi dell'anno, come quello di Natale) e/o l'apertura di nuovi cantieri.

Di conseguenza, si propone di rimodulare le scadenze, spostando dal 2014 al 2015 la data entro cui completare la sostituzione della rete e prevedendo, quindi, anche per il periodo 2013/2015 percentuali medie annue in linea a quelle degli anni precedenti, ovvero il 10% medio annuo.

La dinamica di messa in protezione catodica delle reti in acciaio prevede un incremento ancora maggiore rispetto alla fattispecie appena trattata. Infatti, nel periodo 2014/2015 il tasso medio annuo di messa in protezione catodica delle reti in acciaio è pari al 27,5%, ovvero oltre il doppio del tasso previsto per il periodo 2010-2013 (10% annuo).

Anche in questo caso valgono le osservazioni fatte in precedenza, acute ancor più dalla forte impennata del ritmo dei lavori che, tra l'altro, produrrebbero notevoli difficoltà alla cittadinanza e alla viabilità. Inoltre, si deve ribadire che attualmente si è giunti solamente al primo obiettivo intermedio (il 10% al 2010) e tale situazione non può essere utilizzata come presupposto sulla capacità futura degli operatori per raggiungere obiettivi così impegnativi. Pertanto, si chiede anche in questo caso lo spostamento della data entro cui ultimare il programma di messa in protezione, fissando la nuova scadenza al 2018 in modo da prevedere percentuali medie annue maggiormente realistiche ed in linea con quelle fissate per gli anni precedenti.

Nel riproporre quanto già espresso sui temi di cui sopra nel precedente DCO 341/2012, si espongono comunque di seguito considerazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q.1 *Osservazioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dall'Autorità offerti dalle imprese distributrici in occasione delle gare per il rilascio delle concessioni del servizio di distribuzione (si veda il punto 3.23).
Motivare le risposte.*

Si rimanda a quanto riportato nelle osservazioni generali al paragrafo "Gare per l'assegnazione del servizio di distribuzione"

Q.2 *Osservazioni circa il nuovo possibile meccanismo di extra-remunerazione degli investimenti per il risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo e per l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione del gas. Motivare le risposte.*

Non si condivide il metodo proposto che collega l'extra remunerazione al meccanismo premi e penalità per la perdita della stessa in caso d'incidente gas a fronte di sforzi per investimenti in ogni caso effettuati. L'applicazione del concetto di out put based non può spingersi fino a vanificare e mortificare le valutazioni economiche degli Operatori che hanno inteso investire per attività che hanno una aspettativa di miglioramento della qualità innegabile.

Q.3 *Osservazioni in merito alla scelta del perimetro ottimale per la regolazione incentivante. Motivare le risposte.*

Non si può dare un giudizio disgiunto dalle decisioni assunte in merito alla perdite dell'incentivo in caso d'incidente. In ultima analisi potrebbe essere lasciata libertà di scelta all'Operatore se articolare sull'impianto o meno il perimetro ottimale anche in funzione dello stato di avanzamento della presenza del gestore sul territorio in funzione delle prossime gare. Rimane come obiettivo finale avere, quale perimetro di riferimento unico per la sicurezza e la continuità del servizio quello dell'Ambito Territoriale Minimo (c.d. ATEM).

Q.4 *Si condividono gli orientamenti circa gli impianti di distribuzione di minore dimensione?*

Qualora l'Autorità ritenga opportuno un tale intervento appare opportuno che il corrispondente impegno degli Uffici del Regolatore possa essere profuso per una più approfondita analisi dei dati raccolti dai restanti Distributori.

Non si ritiene congruo imporre un onere ai Distributori esclusi dalla regolazione in base ad una decisione della stessa Autorità. L'Operatore per sfuggire a tale onere potrebbe

aderire alla regolazione imponendo una complessità amministrativa anche in fase di monitoraggio e verifica maggiore all'AEEG che non appare essere l'effetto voluto.

Q.5 Si condividono gli orientamenti sulla gestione della dinamicità degli impianti illustrati nell'Appendice 3?

Si ritiene che, ai fini della regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, i livelli di partenza possano essere calcolati sulla media dei tre anni, anziché due, precedenti l'anno d'inizio del quarto periodo di regolazione?

In merito all'argomento, riteniamo adottabile la previsione che i livelli di partenza siano calcolati sulla media dei tre anni, anziché due, precedenti l'anno d'inizio del quarto periodo di regolazione consentendo la diluizione delle eventuali penali.

Q.6 Osservazioni in merito agli orientamenti di regolazione della sicurezza del servizio di distribuzione del gas. Motivare le risposte.

Per quanto riguarda la proposta di cui al paragrafo 6.3 si preferisce il mantenimento della media biennale.

Non si condivide quanto prospettato nel DCO al punto 7.11 relativamente all'elevamento dal 90% al 95% della percentuale minima di chiamate con tempo d'arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento entro il tempo massimo di 60 minuti. Si fa notare sotto questo profilo che, da un lato, il livello attuale appare già ampiamente tutelante gli interessi sottonesi, mentre dall'altro, un incremento dello stesso sarebbe non solo notevolmente sfidante per gli operatori da un punto di vista gestionale-operativo (e dei costi conseguenti) ma dall'altro lato difficilmente conseguibile in numerosi contesti, per vincoli orografici e morfologici.

Q.7 Come potrebbero essere attuati i controlli di cui al punto 6.10?

In merito al punto a) riteniamo che, in coerenza con la normativa tecnica vigente, debba essere consentito all'esercente di utilizzare ai fini regolatori almeno 4 misure conformi di odorizzante per ogni punto di misura.

Pertanto, non si può nascondere la circostanza che il tema è già regolato dalla legislazione primaria e dalla normativa tecnica vigente.

Sul tema del controllo dell'odorizzazione di cui al punto b), riteniamo che si possano adottare scelte semplificate ed efficienti. Il distributore, infatti, acquista quantità di odorizzante (desumibili dalla documentazione contabile ufficiale) funzionale alle quantità di gas erogato. La relazione del rapporto tra questi due parametri odorizzante acquistato / volumi erogati garantisce in modo incisivo e certo il controllo del comportamento virtuoso del distributore senza entrare nel merito di tecnicismi (dove e come effettuare i controlli),

come detto già esaustivamente presenti nella legislazione e nella regolazione tecnica vigente e come tale obbligatoria per gli esercenti.

Q.8 *Si ritiene che le casistiche di rilevazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento di cui al punto 10.3 della RQDG possano essere migliorate? Se sì, come?*

Le soluzioni prospettate sono di difficile gestione. Si propone, pertanto, di lasciare invariata la regolazione vigente.

Q.9 *Si condivide l'orientamento mirato ad introdurre il monitoraggio della pressione di esercizio delle reti BP?*

Il tema è particolarmente complesso in quanto sulle pressioni d'esercizio di una rete influiscono le diverse condizioni orografiche del territorio, le scelte impiantistiche, la tipologia di materiali impiegati nonché il loro stato di conservazione.

Si suggerisce di prevedere un monitoraggio di tale parametro e l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico con la presenza dell'Autorità, CIG e Distributori, per la definizione di metodologie di valutazioni, obiettivi e tempistiche a cui far tendere eventuali provvedimenti regolatori.

Q.10 *A quali dati e/o informazioni potrebbe riferirsi l'obbligo proposto al punto 10.12?*

Analogamente a quanto affermato nelle osservazioni generali al paragrafo "Gare per l'assegnazione del servizio di distribuzione", si manifesta, anche sotto questo profilo, l'esigenza che siano assicurati esiti coerenti tra le differenti iniziative regolamentari che, a vario titolo, intercettano il tema delle c.d. "Gare gas" e, dunque, anche per quanto concerne i contenuti degli obblighi informativi a carico degli esercenti che si succedono nella gestione del servizio di distribuzione.

Fermo restando che per una corretta imputazione ai soggetti che si succedono nella gestione, sarebbe opportuno mantenere l'istituto del "periodo di subentro"; si esprime l'esigenza che l'Esercente uscente fosse chiamato a manlevare l'Esercente entrante per le conseguenze indotte sui risultati della regolazione premi-penalità per effetto di condotte ascrivibili al periodo di competenza del precedente gestore (uscente). A tal fine sarebbe auspicabile prevedere apposite garanzie e correlata previsione d'indennizzi nel Contratto-Tipo.

Q.11 *Si ritiene che il tempo massimo per la riparazione della dispersioni di classe C possa essere ridotto rispetto a quanto attualmente disciplinato dalla RQDG?*

Non si ritiene opportuno ridurre il tempo massimo per la riparazione delle dispersioni di classe C.

I tempi previsti sono stati opportunamente tarati per consentire una migliore programmazione di quei lavori che non richiedono interventi urgenti per ragioni di sicurezza. Rientrano in questa categoria d'interventi quelli associabili a lavorazioni di maggiore estensione, come ad esempio la bonifica d'intercette colonne aeree, gli interventi rimandabili al fermo degli impianti termici e/o altri casi in cui è minore o nullo il consumo del gas come ad esempio nel caso del fermo ferie d'insediamenti produttivi.

Q.12 *Quali altri aspetti dovrebbero essere tenuti in conto dall'Autorità in un'ottica di semplificazione e di sostenibilità della regolazione della sicurezza del servizio di distribuzione? Motivare la risposta.*

Oltre quanto riportato nella parte delle osservazioni generali si rappresentano di seguito alcune osservazioni relative ai paragrafi del DCO trattati che non trovano collocazione negli spunti di consultazione proposti.

Paragrafo 6.7 b): la limitazione di I_p ad un valore massimo di 0,30 e il conseguente valore di ϵ_p a 0,12 non incentivano, di fatto, il telecontrollo dei GRF, sia perché per diversi impianti il limite di $I_p = 0,30$ è già stato superato, sia perché il valore di $\epsilon_p = 0,12$ di fatto non permetterebbe neppure il recupero economico delle somme investite, a maggior ragione se il cosiddetto incentivo fosse erogato per i soli primi due/tre anni del quarto periodo di regolazione. A patto di non limitare il periodo di erogazione degli incentivi per il telecontrollo dei GRF, ma di continuarlo anche oltre il quarto periodo di regolazione, si propongono i seguenti valori minimi di I_p e ϵ_p :

$I_p = 0,20$ $\epsilon_p = 0,2$

$I_p = 0,40$ $\epsilon_p = 0,25$

Simulazioni prudenziali su casi reali permettono, con questi valori dei parametri, di stimare un ritorno dell'investimento economico in 5/6 anni, dopo i quali si verificherebbe il reale incentivo economico. Volendo limitare la vigenza dell'incentivazione al solo quarto periodo regolatorio, occorrerebbe adeguare di conseguenza il valore di ϵ_p .

Paragrafo 6.8: Non si è assolutamente d'accordo sul confermare la formula di calcolo dei premi relativi alla incentivazione del numero di misure del grado di odorizzazione. Oltre a quanto già affermato al punto Q7 riguardo il numero massimo incentivabile di misure eseguite per ogni punto di misura, si fa rilevare che, anche nell'ipotesi di escludere dal regime regolatorio gli impianti di distribuzione fino a 5000 utenti, la formula di calcolo attuale, tenuto conto sia del costo di ogni misura che degli oneri amministrativi conseguenti, non incentiva realmente l'aumento del numero di misure per impianti fino a ca. 10.000 utenti. Nel caso fossero mantenuti all'interno della regolazione anche gli impianti fino a 5000 utenti, occorrerebbe prestare particolare attenzione a questi ultimi, probabilmente correggendo ulteriormente gli indici di calcolo, per evitare che per piccoli

impianti un aumento del numero di misure costituisca, anziché un incentivo, un danno economico.

Paragrafo 6.15: va chiarito se l'annullamento dei premi anche in caso di mancato rispetto di una o più disposizioni relative al servizio di pronto intervento (articolo 25 della RQDG), riscontrabili anche a seguito di verifica ispettiva si applica ad un solo impianto o anche al resto.

Paragrafo 6.21: mantenere il parametro P_{disp} a $-0,50$.

Paragrafo 7: in merito all'obbligo d'ispezione della rete andrebbero introdotti dei distinguo per tenere conto delle tipologie di impianto. In caso di piccoli impianti, le quantità possono arrivare anche al 100% annuo della rete mentre invece per gli impianti di tagli maggiore andrebbe studiata una modulazione dell'impegno in finzione dei risultati aumentando gli obblighi laddove si rilevano più fenomeni di dispersione. Inoltre sarebbe anche opportuno mantenere la deroga di cui al comma 12.3 della RQDG, superando eventualmente anche l'ambito d'applicazione dell'obbligo, da impianto ad ambito.

Per assicurare l'economicità degli interventi, si potrebbe pensare in alternativa, ad una soglia minima di rilevanza della porzione di impianto da sottoporre annualmente ad ispezione, che non dovrebbe essere peraltro inferiore a 20 km.

Dal punto di vista di una semplificazione della gestione, e riprendendo quanto già rappresentato in sede di commento al DCO 341/2012¹, sarebbe opportuno che fosse affermato con chiarezza il principio della facoltà per l'esercente d'utilizzo di modulistiche (ai fini del rapporto di Pronto Intervento ed altri temi) che possono essere, alternativamente, cartacee o digitali per favorire l'innovazioni tecnologica, l'utilizzo di sistemi WFM (Work Force Management) e palmari.

Sempre in tale ottica si ritiene necessario riprendere quanto già dedotto in sede di osservazioni al DCO 341/2012 relativamente alla problematica concernente il tema "Acciaio protetto" ed "Acciaio non protetto"²

Q.13 Osservazioni in merito agli orientamenti di regolazione della continuità del servizio di distribuzione del gas. Motivare le risposte.

¹ Tratto dalle Osservazioni al DCO 341/12

Utilizzazione di Documentazione digitale

Si ritiene importante favorire l'utilizzo della documentazione digitale in modo da rendere la gestione dei dati (Rapporti di Pronto Intervento e altri) più efficiente. Come soluzione non invasiva e a basso impatto, si propone di permettere transitoriamente l'utilizzo alternativo d'entrambi i formati, cartaceo e informatico, per favorire l'innovazione tecnologica, nonché l'utilizzo di sistemi WFM e palmari.

² Tratto dalle osservazioni al DCO 341/12:

Problematica concernente il tema "Acciaio protetto" e "acciaio non protetto"

Si fa notare che le definizioni ora utilizzate per distinguere acciaio protetto e non protetto, paiono discostarsi dalle vigenti Linee Guida APCE, causando un'incoerenza interpretativa fra le norme tecniche e quelle regolatorie. È quindi essenziale ricondurre la dichiarazione alla ripartizione tra acciaio protetto (efficace + non efficace) ed acciaio non protetto (non comprende acciaio protetto non efficacemente) come peraltro previsto dalla regolazione del 2° periodo regolatorio (cfr. Del. AEEG 168/04)."

In merito alle proposte contenute nel punto 11.3 si specifica che al punto:

- a) andrebbe meglio esplicitato il significato della proposta per poter dare un giudizio;
- b) l'eliminazione risulta condivisibile;
- c) non riteniamo utile l'introduzione della regola per le motivazioni esposte al punto che segue;
- d) non si condivide l'introduzione della differenziazione del numero e durata delle interruzioni essendo tale fenomenologia di basso impatto numerico nel settore gas (vedi punto I) dell'Appendice 1 al DCO). Ricordiamo in tal senso la profonda differenza esistente nel ripristino dell'alimentazione in caso d'interruzione della fornitura (sia breve sia lunga) di un'utenza gas rispetto ad un'elettrica. Per ragioni di sicurezza non è possibile ripristinare il flusso del gas verso un impianto interno senza la presenza del cliente finale (ovvero la certezza della chiusura valvole d'alimentazione degli apparecchi utilizzatori sottesi) come invece avviene per il ripristino dell'alimentazione elettrica. Le responsabilità connesse a tale attività e il differente impegno necessario in termini di forze lavoro, determina una speciale attenzione delle imprese alla riduzione delle interruzioni indipendentemente da eventuali motivazioni regolatorie.

Autonomamente dalla scarsa incisività della casistica, non è condivisibile l'aumento dei tempi proposti al punto 11.4 per il preavviso delle interruzione che va lasciato a due giorni. Per gli stessi motivi di scarsità di casi non si ravvede la necessità di introdurre la previsione espressa al punto 11.7.

Al riguardo della comunicazione annuale dei dati per impresa di cui al punto 11.6, riteniamo auspicabile procedere già da oggi verso la dimensione dell'ambito di gara così da avere chiarezza di confronto tra risultati regolatori e quelli offerti e raggiunti in ambito d'assegnazione del servizio.

Q.14 *Si condivide l'ipotesi di introduzione di una causa di secondo livello di cui al punto 11.5?*

Per le interruzioni causate da irregolarità della pressione di fornitura, riteniamo utile l'istituzione del GdL già proposto al Q9: questi potrebbe occuparsi anche di individuare le modalità con cui monitorare il fenomeno (ad esempio come utilizzare la circostanza che i clienti finali utilizzano il numero di telefono dei centralini di Pronto Intervento per segnalare al distributore detti fenomeni).

Q.15 *Quali altri aspetti dovrebbero essere tenuti in conto dall'Autorità in un'ottica di semplificazione e di sostenibilità della regolazione della continuità del servizio di Distribuzione? Motivare la risposta.*

Se si tiene conto delle diverse tipologie impiantistiche che caratterizzano i diversi sistemi d'approvvigionamento di gas, è da valutare con particolare attenzione l'eventuale estensione della regolazione sulla qualità della distribuzione di gas diversi dal metano.

Può essere estesa, ad esempio, la regolazione adottata nella ricerca dispersioni (seppure con attenzione alle differenze tra piccoli e grandi impianti avendo nel caso del GpL impianti piccolissimi) o del P.I. Completamente inapplicabile è invece l'attuale regolazione sull'odorizzazione essendo questa nei gas doversi dal metano attuata e certificata da soggetti terzi alla regolazione prima della consegna al distributore.

Un ulteriore tema in merito al quale sarebbe opportuno effettuare approfondimenti è quello della razionalizzazione del punto di riconsegna della fornitura.

Lo spostamento del contatore sul limite di proprietà rappresenta un miglioramento considerevole dal punto di vista della sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di distribuzione permettendo al gestore d'intervenire senza il presidio del cliente finale sul dispositivo d'intercettazione del flusso in caso di pronto intervento, chiusura per morosità, ovvero limitare il numero di utenze interrotte in caso di più pdr sottesi alla medesima condotta di alimentazione.

Il nuovo posizionamento consentirebbe, inoltre, di migliorare l'accessibilità del contatore per la lettura e manutenzione dello stesso.

Tale attività andrebbe incentivata sia attraverso una diversa valorizzazione dei costi sostenuti dal gestore per lo spostamento, sia istituendo un contributo in conto spese al cliente finale per l'estensione dell'impianto interno. Il Distributore, dietro presentazione di regolare fattura dal cliente finale per i lavori fatti eseguire da una ditta di sua fiducia, potrebbe erogare il contributo fino alla concorrenza di una cifra massima da stabilire, con rivalsa su un apposito conto, alimentato dalla tariffa di distribuzione, presso la CCSE.

Q.16 Osservazioni in merito agli orientamenti di regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas. Motivare le risposte.

In merito alle proposte contenute nel punto 13.6 si specifica che al punto:

- a) è condivisibile l'allineamento tra gli standard dei due calibri di contatori;
- b) non è agevole ragionare sulle proposte in assenza di valutazioni quantitative circa la riduzione degli standard. (vedi Q17):
- c) è opportuno ribadire quanto già avuto occasione di evidenziare in proposito a Codesta Autorità nel contesto del DCO 341/2012, circa la necessità di valutare attentamente le significative peculiarità che contraddistinguono il settore rispetto a quello elettrico (minore standardizzazione delle tipologie prestazionali e della regolazione ad esse relativa, diverso grado di evoluzione tecnologica e conseguente impossibilità di effettuazione di prestazioni da remoto et..).
- d) non si rileva la necessità essendo nel settore del gas sufficiente rimuovere il riferimento massimo dei 60 gg per ottenere quanto previsto dall'esecuzione ritardata;
- e) non è condivisibile vedi Q 17;
- f) la misura di tale adeguamento, comunque da desumersi dall'andamento degli ISTAT di riferimento, dovrebbe trovare correlativa applicazione anche con riferimento alle

- prestazioni tariffate da Codesta Autorità (come ad es. quella relativa alla verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente);
- g) è condivisibile anche se vista la ridottissima casistica non se ne ravvede l'opportunità;
 - h) è condivisibile;
 - i) si ritiene di procedere da subito verso il perimetro dell'ambito di gara.

Si ritiene, invece, che il prospettato elevamento dello standard generale del tempo di risposta motivata a reclami/richesta informazioni dal 90% al 95% delle prestazioni di cui al punto 14.15 non porti ad apprezzabili miglioramenti nella tutela del consumatore a fronte di un livello percentuale - come evidente - ampiamente idoneo ad assicurare feed-back tempestivi. A fronte di tanto sarebbe invece significativo l'effort richiesto all'esercente.

Vi è peraltro da segnalare che recentemente con la deliberazione 548/2012/E/COM è stato adottato il nuovo regolamento relativo allo Sportello per il consumatore nel quale non sono state accolte le osservazioni ricevute da moltissimi operatori in merito alla necessità di mantenere coerenza con le tempistiche dello standard generale a 30 gg solari. Tale deliberazione impone, infatti, all'esercente un nuovo e differente termine di risposta pari a 20 giorni lavorativi. Tale termine, incongruo e ridotto comporterà fortissime criticità da parte degli operatori nella predisposizione delle risposte ai reclami provenienti dallo Sportello.

Q.17 *Come possono essere aggiornati gli standard elencati al punto 14.5?*

Non si ritiene opportuno procedere ad una riduzione degli standard indicati al punto 14.5 considerando gli stessi ampiamente idonei sulla base del vigente assetto regolamentare e tenendo conto altresì che una loro riduzione potrebbe ridurre la possibilità per gli operatori di proporre standard migliorativi in sede d'offerta nell'ambito della loro partecipazione alle c.d. Gare gas e, quindi, condurre inopinatamente ad esiti anticompetitivi.

Ad ogni modo, si pone l'accento preliminarmente che non è possibile formulare opinioni in assenza di dettagliate proposte quantitative da parte dell'Autorità circa la riduzione prospettata degli standard.

Ciò premesso, si ritiene che in linea di principio con riferimento al punto:

- a) potrebbe essere valutata la congruità di una riduzione dei tempi di preventivazione dei lavori complessi;
- b) non si concorda in ogni caso su una riduzione dei tempi per l'esecuzione di lavori complessi essendo in alcuni casi questi condizionati da fattori esterni al distributore come ad esempio l'approvvigionamento di apparecchiature realizzate su ordinazione o non facilmente reperibili (apparati di misura di grande calibro ecc.);
- c) non si concorda sui tempi di attivazione della fornitura essendo in questa fase il parametro uno di quelli maggiormente offerti come migliorativi nelle gare di affidamento del servizio (come sopra anticipato, è auspicabile rimandare la definizione dell'eventuale riduzione al futuro confronto delle prestazioni offerte)

- d) potrebbe essere condivisa una riduzione dello standard per la verifica della pressione di fornitura, anche se vista la ridottissima casistica non se ne ravvede l'opportunità.

Q.18 *Si ritiene che le definizioni di subentro e voltura possano essere allineate a quelle del TIQE (si vedano le lettere tt) e aaa) del comma 80.1 del TIQE)?*

Si manifesta consenso alla proposta dell'Autorità.

Q.19 *Quali altri aspetti dovrebbero essere tenuti in conto dall'Autorità in un'ottica di semplificazione e di sostenibilità della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas? Motivare la risposta.*

In merito a quanto esposto al punto 14.25 lettera b) del DCO, vanno risolte le problematiche di subentro per quanto attiene le richieste di prestazioni e adempimenti in corso che ne rendono complessa la gestione quali a titolo d'esempio l'invio di un preventivo (richiesto in precedenza), la corresponsione d'indennizzo ecc.

Si segnalano inoltre i seguenti temi:

- a) Il Venditore, in base alla vigente regolazione, si ritiene di fatto legittimato a reiterare la medesima richiesta di dati tecnici al Distributore anche più volte, così finendo per determinare un "sovraccarico" gestionale, tenuto conto anche della necessità in capo al Distributore di rispettare gli standard prestazionali specifici previsti dalla regolazione. Si propone, pertanto, che nel caso in cui il Venditore reiteri la medesima richiesta di dati tecnici, il Distributore assolva l'onere comunicazionale rinviando al Venditore il codice di rintracciabilità della risposta già fornita, e che, in caso di reiterazione della medesima richiesta di informazioni, la prestazione non sia soggetta a standard prestazionali specifici;
- b) Si prende atto con soddisfazione che l'Autorità riconosce le criticità rappresentate dal mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente finale. Tali criticità tuttavia - si ricorda - si declinano in costi che vengono sostenuti dall'esercente per l'impiego - che si rivela ex post inutile per la mancanza del cliente all'appuntamento - di squadre operative. Al fine di mitigare tali criticità sarebbe pertanto opportuno prevedere che, nel caso di mancata presenza del cliente finale all'appuntamento, il Distributore possa addebitargli i costi dallo stesso comunque sostenuti, da determinarsi anche forfetariamente. Tale misura avrebbe anche l'effetto di disincentivare i clienti finali da condotte opportunistiche.
- c) Si ritiene opportuno che l'Autorità risolva, implementando le opportune misure correttive, le criticità derivanti dal fatto che, avendo il Venditore a disposizione un giorno lavorativo per fissare l'appuntamento con il cliente finale, ciò riduce significativamente l'effettivo tempo a disposizione del Venditore per l'esecuzione

della prestazione. A titolo esemplificativo, si segnala che, nel caso della prestazione di disattivazione, per la quale è fissato uno standard pari a 5 giorni lavorativi, il Distributore finisce per avere a disposizione effettivamente solo 4 giorni lavorativi.

Q.20 *Si condivide la possibile estensione al settore elettrico della comunicazione dei dati di qualità commerciale su base regionale invece che provinciale?*

Riguardo alla prospettata articolazione su base regionale della comunicazione dei dati di qualità commerciale per il settore gas, sarebbe auspicabile che la stessa possa essere effettuata secondo articolazioni più coerenti a quanto previsto in tema di gare gas e quindi su base d'ambito.